



## **Titolo**

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – decorrenza – individuazione - art. 2470 CC

## **Descrizione**

Se è vero che ai sensi dell'art. 2470 CC, l'atto di cessione di quote ha effetto rispetto alla società e ai terzi dal momento del deposito (entro 30 giorni) a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, tuttavia, tale effetto differito all'esecuzione dell'incombente amministrativo vige quanto ai terzi e alla società le cui quote siano state oggetto di cessione, come detto, non nei rapporti tra le parti. Come riconosciuto anche in giurisprudenza, infatti, in tale fattispecie opera una scissione degli effetti dell'atto in base ai rispettivi profili soggettivi. Così che tra le parti il negozio di cessione di quote si deve considerare efficace sin dal momento del suo perfezionamento, in base alle forme per lo stesso stabilite (per tutte Cass. 11.1.2005, n. 339). Non rileva, quindi, un profilo di opponibilità dell'atto nei confronti della società o di terzi, posto che l'obbligo di comunicazione di cui si contesta l'omissione non è posto in capo alla società le cui quote siano oggetto di cessione, ma agli "acquirenti", come espressamente riconosce il Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico di cui al C.U. n. 189/a del 26 marzo 2015. E, in base al suddetto Regolamento, sono qualificati Acquirenti "i soggetti interessati alle acquisizioni"; dei quali peraltro devono essere forniti specifici indicazioni in grado di esibire il possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria prescritti. Non rileva nel caso di specie alcuna comunicazione se non ad opera della parte che nel negozio di cessione di quote risulta acquirente, tenuta a fornire le indicazioni richieste a fini di vigilanza. E cioè di un soggetto rispetto al quale non opera la prescrizione di conoscenza dell'atto solo in seguito alla iscrizione nel Registro delle imprese, adempimento quest'ultimo che ha una precisa funzione di garanzia di conoscibilità, ma nei confronti dei terzi. In questo senso, la parte del negozio di cessione di quote non potrà invocare una efficacia differita rispetto al momento di suo perfezionamento in base alle regole dell'ordinamento giuridico quando l'ordinamento sportivo richieda specifici adempimenti da compiere in un termine non derogabile. Con la conseguenza che il rispetto del termine suddetto, nel caso indicato, deve essere valutato con riferimento al *dies a quo* rappresentato dal momento di perfezionamento e di acquisizione di efficacia del negozio giuridico di cessione di quote, indipendentemente dal momento in cui il medesimo atto è divenuto opponibile nei confronti dei terzi.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 80/CFA/2019-2020/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Caputi

## **Riferimenti normativi**

: art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ UNITE - DECISIONE N. 80CFA del 26 giugno 2020 (Sig. Comito Edoardo/Procura Federale)**